

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 26 del 10 Settembre 2022

SOMMARIO

1. ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Al via dal 31 agosto 2022 il Registro nazionale	2
2. FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - Stanziare le risorse per il 2022	3
3. PREMI INAIL - Aggiornati i minimali e i massimali di rendita con decorrenza da luglio 2022	4
4. PREMI INAIL 2022 - Fissata la riduzione per le imprese artigiane	5
5. INPS - Nuove misure degli interessi di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali	5
6. ASSUNZIONE DI LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI - Esonero contributivo - Le istruzioni dell'INPS.....	7
7. L. N. 118/2022 - FONTI RINNOVABILI - Delega al Governo per riscrivere la normativa che regola l'installazione e il potenziamento degli impianti - Semplificazione per l'autorizzazione paesaggistica	7
8. PRDUTTORI DI VINO DOP, IGP E BIOLOGICO - Contributo per l'impiego di etichette dotate di QR-Code - In arrivo il decreto che fissa le regole per l'assegnazione	9
9. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI PUBBLICI - Entro il 30 settembre comunicazioni all'AGCOM delle spese pubblicitarie sostenute	10
10. IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 200KW - In arrivo decreto e modello unico semplificato	11
11. GREEN NEW DEAL ITALIANO - Finanziati progetti di decarbonizzazione ed economia circolare - Domande dal prossimo 17 novembre.....	12
12. TAX CREDIT EDICOLE - Al via le domande per l'accesso al credito per l'anno 2022 - Domande fino al 30 settembre.....	12
13. CREDITO IMPOSTA LIBRERIE 2022 - Domande dal 15 settembre al 28 ottobre 2022.....	13
14. AUTOTRASPORTO - In arrivo 29,6 milioni di euro per il 2022 per compensare l'aumento dei prezzi dell'Ad Blue.....	14
15. FONDO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE - Stanziati 30 milioni di euro - Emanate dal AGEA le istruzioni operative - Domande entro il 20 settembre	14
16. SOSTEGNO ALLA FILIERA APISTICA - Emanato il decreto che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziare pari a 7,75 milioni di euro	15
17. PROGETTI SU ELETTRONICA INNOVATIVA - Agevolazioni alle imprese con domande entro 21 settembre	16
18. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - BLOCKCHAIN E OF THINGS - Al via gli incentivi del Ministero dello sviluppo economico - Domande dal prossimo 21 settembre.....	16
19. LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN - Qualche appunto raccolto qua e là	17
20. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - Parere favorevole del Garante Privacy al Sistema Informativo Nazionale.....	19
21. ANTIRICICLAGGIO - In arrivo il registro dei soggetti convenzionati con i prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica	20

22. ANTIRICICLAGGIO - Parere favorevole del Garante Privacy alla creazione di un database	21
23. RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO - Il Bollino di affidabilità fiscale	21
24. STAMPA 3D - Dall'INAIL un Vademecum per operare in sicurezza.....	22
25. MONOPATTINI ELETTRICI - Fissati i requisiti tecnici	22
26. AUTO ELETTRICHE E COLONNINE DI RICARICA - In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto e l'installazione	23
Altre notizie in breve	24
Lo sapevi che dal 17 al 19 ottobre si terrà a Roma il Digital Italy Summit 2022 !	26
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	27

1. ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Al via dal 31 agosto 2022 il Registro nazionale

All'interno della **Riforma dello sport**, le cui deleghe sono state dettate con la **legge 8 agosto 2019, n. 86**, sono stati recentemente pubblicati due decreti legislativi che riguardano le Associazioni e società sportive dilettantistiche:

- 1) il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**, recante "**Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021;
- 2) il **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39**, recante "**Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021.

Il D.Lgs. n. 39/2021 ha istituito, **presso il Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società "*in house*" **Sport e Salute S.p.a.**

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, come precisato all'art. 2, comma 1, lett. I) del D.Lgs. n. 39/2021, sarà il registro al quale dovranno essere iscritte - per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport - **tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva**, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Sono altresì iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Il nuovo "**Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**", andrà, pertanto, a **sostituire l'attuale "Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche", istituito dal CONI**, con delibera del consiglio nazionale del 19 giugno 2009.

La **domanda di iscrizione** dovrà essere inviata attraverso l'apposita piattaforma informatica con le modalità descritte nel **Regolamento adottato dal Dipartimento**, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.

Per le Associazioni sportive dilettantistiche il legislatore della riforma ha previsto una importante **deroga per il riconoscimento della personalità giuridica**. L'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2021 prevede, infatti, che con la domanda di iscrizione nel Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

Il successivo art. 14, dello stesso decreto, al primo comma, precisa che l'acquisto della personalità giuridica - **in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361** - si realizza con l'iscrizione nel Registro.

Per le Associazioni sportive dilettantistiche, quindi, non sarà più necessaria, per l'acquisto della personalità giuridica, l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche su provvedimento della Prefettura della provincia dove ha sede l'ente.

Dunque:

- a) con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'**istanza di riconoscimento della personalità giuridica** (art. 7);
- b) le associazioni dilettantistiche, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, possono **acquistare la personalità giuridica** direttamente mediante l'iscrizione nel Registro.

LINK:

[Per scaricare il regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma che gestisce il Registro nazionale clicca qui.](#)

2. FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - Stanziare le risorse per il 2022

1) ANNI 2020-2021 - Istituito con l'articolo 239 del **D.L. n. 34/2020** (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020 (con una prima dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 43 dei quali destinati a misure di sostegno in favore degli enti territoriali, in particolar modo dei Comuni.) e rifinanziato con la L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** viene utilizzato **per coprire le "spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie"**.

Con il **D.L. n. 36/2022** (c.d. "Decreto PNRR 2"), convertito dalla L. n. 79/2022, viene **riformulato l'elenco degli interventi ammissibili al Fondo**, con l'obiettivo di estendere l'accesso anche a quelle misure per la digitalizzazione del paese previste dalle strategie che l'Italia ha adottato negli ultimi anni, tra cui: **la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, la strategia nazionale per la banda ultralarga e la strategia nazionale dei dati pubblici.**

Con la riformulazione del **di PNRR 2** il Fondo va a coprire le spese per "*interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della **digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese**, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riutilizzo dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle **infrastrutture digitali** materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale*".

Con il **decreto 30 giugno 2021** del Dipartimento della Trasformazione Digitale sono stati definiti i criteri del primo riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2021, pari complessivamente a 32 milioni di euro.

2) ANNO 2022 - È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2022, il **decreto 21 luglio 2022** della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale che **definisce il riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, importo residuo stanziamento anno 2021 e stanziamento anno 2022.**

In particolare il decreto prevede che le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, presenti sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 30, provenienti dall'assegnazione disposta per l'anno 2021, così come riportate all'esercizio finanziario 2022 e tuttora da ripartire, pari all'importo di **euro 16.006.386,00**, sono interamente destinate alla copertura delle spese per **interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione tramite lo sviluppo delle piattaforme nazionali** (art. 1).

Secondo quanto disposto all'articolo 2 del decreto, le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziato sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, riferite all'assegnazione di competenza **per l'anno 2022**, pari all'importo di **euro 52.263.017,00**, sono invece, così ripartite:

- A. **euro 15.263.017,00** sono destinati alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle **piattaforme digitali nazionali**, nonché la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale;
- B. **euro 14.000.000,00** sono destinati alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire l'attuazione della **strategia nazionale dei dati pubblici**, assicurare la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, nonché garantire lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità delle basi di dati e delle anagrafi delle pubbliche amministrazioni;
- C. **euro 18.000.000,00** sono destinati alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo e la diffusione delle **infrastrutture digitali** materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti, nonché l'attuazione del programma strategico sull'intelligenza artificiale e della strategia italiana per la banda ultra larga;
- D. **euro 5.000.000,00** sono destinati alle attività e ai servizi di **assistenza tecnica** necessari alla realizzazione delle finalità di impiego previste dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Gli ambiti di intervento previsti sono realizzati dal **Dipartimento per la trasformazione digitale** attraverso la **stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche**, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del dipartimento medesimo mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di stato.

Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto con il presente decreto sono realizzati **tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica** e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (art. 3).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. PREMI INAIL - Aggiornati i minimali e i massimali di rendita con decorrenza da luglio 2022

Il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106** rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria **con decorrenza 1° luglio 2022** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 17.780,70** e di **euro 33.021,30**.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, L'INAIL, con la **circolare n. 33 del 2 settembre 2022**, ha proceduto all'aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 16 maggio 2022, n. 21.

Il **riepilogo per gli anni 2013 - 2022** di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'allegato 1.

I valori aggiornati riguardano i **lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:**

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione.

La retribuzione convenzionale mensile è pari a **1.481,73 euro mensili e 59,27 giornalieri**.

Per i **familiari partecipanti all'impresa familiare**, la retribuzione convenzionale mensile è pari a 1.487,74 euro mensili e 59,51 giornalieri.

Per i **lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time** la retribuzione convenzionale mensile è pari a 2.751,78 euro mensili e 110,07 giornalieri (13,76 euro l'ora se part-time).

Per i lavoratori parasubordinati, la retribuzione convenzionale mensile va da un minimo di 1.481,73 euro mensili a 2.751,78 euro.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INAIL n. 33/2022 e del suo allegato clicca qui.](#)

4. PREMI INAIL 2022 - Fissata la riduzione per le imprese artigiane

Con un **decreto interministeriale del 14 luglio 2022**, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disposto la **riduzione dei premi INAIL** per le **imprese artigiane** relativamente all'**annualità 2022**.

La riduzione è a beneficio delle **aziende che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021**.

Vista la deliberazione del Presidente dell'INAIL n. 87 del 2022, il Ministero del lavoro ha stabilito che la **riduzione** spettante alle imprese artigiane è pari al **5,68% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2022**.

Sono ammesse alla riduzione le **imprese artigiane**:

- in **regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore;
- che **siano assicurate da almeno un biennio**;
- che **non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020**.

La richiesta di riduzione dell'importo del **premio assicurativo per l'anno 2022** deve essere presentata in sede di autoliquidazione 2022/2023.

Lo sconto verrà applicato sulla **rata di premio a saldo**, sia della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia dei premi della polizza dipendenti (premi ordinari).

La riduzione è applicata sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 14 luglio 2022 clicca qui.](#)

5. INPS - Nuove misure degli interessi di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L'INPS, con la **circolare n. 98 del 29 agosto 2022**, comunica la variazione della **misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**.

Per effetto dell'aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), **a decorrere dal 27 luglio 2022 sono incrementate dello 0,50%** la misura dell'interesse di dilazione e di differimento e quella delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tale variazione incide:

- sulla determinazione del **tasso di dilazione e di differimento** da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché
- sulla **misura delle sanzioni civili** dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi.

Queste le misure in vigore a decorrere dal 27 luglio 2022:

Tasso interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti	6,50 per cento annuo
Tasso interessi di differimento del termine di versamento	6,50 per cento annuo
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dichiarati	6 per cento
Sanzioni civili per evasione o denunce contributive infedeli con regolarizzazione spontanea	6 per cento
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze	6 per cento

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è **pari al tasso del 6,50% annuo** e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate **a decorrere dal 27 luglio 2022**.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 27 luglio 2022, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 6,50% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.

Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 27 luglio 2022, l'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la **variazione delle sanzioni civili** come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, **la sanzione civile è pari al 6% in ragione d'anno** (tasso dello 0,50% maggiorato di 5,5 punti).

La misura del 6% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8.

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 dello stesso articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6% annuo.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con **deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2002**, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a) della già citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e che pertanto *"qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti"*.

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d'anno), a decorrere dal 27 luglio 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base di tali ultime misure.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 98/2022 clicca qui.](#)

6. ASSUNZIONE DI LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI - Esonero contributivo - Le istruzioni dell'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 99 del 7 settembre 2022** fornisce le istruzioni relative all'**esonero contributivo previsto per i lavoratori provenienti da aziende in crisi**, come previsto dall'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), come modificato dall'articolo 12, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

La norma citata prevede che: *"L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette"*.

La norma prevede l'ampliamento ad una nuova categoria di lavoratori dell'esonero contributivo introdotto dalla L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) pari al 100% delle contribuzione previdenziale esclusi i premi INAIL per i giovani fino a 36 anni, con alcune **particolari deroghe**.

Lo sgravio viene ora riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello sviluppo economico
2. lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti,
3. ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle stesse

Non sono previste per queste categorie limitazioni sull'età anagrafica dei lavoratori.

L'incentivo introdotto dall'articolo 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022, ha una **durata di 36 mesi**, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore, ed è pari all'**esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, nel **limite massimo di 6.000 euro annui**.

La soglia massima di esonero mensile è, pertanto, pari a 500 euro e l'importo giornaliero è 16,12 euro.

Sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L'incentivo spetta per **le nuove assunzioni, per le trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione i **rapporti di lavoro** intermittente o a chiamata, a tempo indeterminato, occasionale, domestico, di apprendistato e relativi a personale con qualifica dirigenziale.

Per fare domanda è necessario inviare l'apposito **modulo** tramite il portale delle agevolazioni presente sul sito **INPS**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 99/2022 clicca qui.](#)

7. L. N. 118/2022 - FONTI RINNOVABILI - Delega al Governo per riscrivere la normativa che regola l'installazione e il potenziamento degli impianti - Semplificazione per l'autorizzazione paesaggistica

Semplificare e incentivare il ricorso alle rinnovabili. È l'obiettivo della **L. n. 118 del 5 agosto 2022** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che, all'**articolo 26**, attribuisce al Governo

una delega per **riscrivere la normativa che regola l'installazione e il potenziamento degli impianti.**

Il Governo è pertanto delegato ad **adottare uno o più decreti legislativi** per la **ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività** oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva (comma 1).

Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di questi decreti legislativi, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 (sentiti le associazioni imprenditoriali e professionali nonché gli enti rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato), e dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 (comma 8).

Nello specifico, vediamo quali sono le **tre date importanti fissate dalla legge.**

A. Entro il 27 agosto 2023 (cioè entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Legge), il Governo deve **adottare uno o più decreti legislativi** in materia di fonti energetiche rinnovabili per adeguare la normativa interna a quella comunitaria e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese (art. 26, commi 4 e 5).

I decreti dovranno seguire i seguenti principi:

- **ricognizione, riordino e riduzione della normativa** sulle fonti energetiche rinnovabili, anche per assicurare maggiore certezza del diritto e semplificazione dei procedimenti;
- **coordinamento** delle disposizioni legislative vigenti;
- **semplificazione dei procedimenti amministrativi** nel settore delle rinnovabili, anche attraverso la **suppressione dei regimi autorizzatori** e la previsione di **termini certi** per la conclusione degli iter, per agevolare, in particolare l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;
- aggiornamento delle procedure e promozione di un **ampio ricorso alla digitalizzazione**;
- eliminazione dei livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di questi decreti legislativi, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5 e della procedura di cui al comma 7 (previa intesa in sede di Conferenza unificata di e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato che dovrà pervenire nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo potrà comunque procedere) (comma 9).

B. Entro il 27 agosto 2024 (cioè entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge), il Governo adotterà uno o più decreti per raccogliere e semplificare le attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per cui è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva (art. 26, comma 3).

I decreti dovranno raggiungere una serie di obiettivi, tra cui:

- individuare le attività soggette ad **autorizzazione**, a **SCIA**, **silenzio assenso** e a mero obbligo di **comunicazione**, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla Pubblica Amministrazione in fase di controllo;
- **eliminare autorizzazioni**, adempimenti e misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica **non indispensabili**;
- ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni coinvolte nei procedimenti;
- estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili;
- digitalizzare tutti gli adempimenti e le procedure;
- promuovere lo sviluppo della **concorrenza** nell'esercizio della **libera professione** mediante opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.

C. Entro il 23 febbraio 2023 (180 giorni dall'entrata in vigore della legge) dovranno essere adottate disposizioni modificative e integrative del **D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017**, che attualmente individua gli **interventi esenti dall'autorizzazione paesaggistica o soggetti ad autorizzazione**

paesaggistica semplificata, "al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge" (art. 26, comma 13).

In sintesi, le modifiche al regolamento devono perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) **ampliare** e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità,
- 2) **semplificare le procedure** e
- 3) **individuare ulteriori tipologie di interventi** non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

8. PRDUTTORI DI VINO DOP, IGP E BIOLOGICO - Contributo per l'impiego di etichette dotate di QR-Code - In arrivo il decreto che fissa le regole per l'assegnazione

1) La **legge n. 234 del 30 dicembre 2021** (Legge di bilancio 2022), al comma 842 dell'articolo 1, dispone che, al fine di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il **recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese**, sarà concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di **1 milione di euro**, a favore dei **produttori di vino DOP e IGP**, nonché dei **produttori di vino biologico** che investano in più moderni **sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette** che permetta una **comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore**, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto della normativa europea, in materia di **etichettatura e presentazione dei vini**.

La concessione dei contributi è finalizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) **favorire la promozione dei territori**, anche in chiave turistica;
- b) **recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese**.

Previsto, inoltre, che con un **apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

Pertanto, tra le tante risorse che la legge di bilancio 2022 ha previsto per il settore agricolo (2 miliardi di euro), c'è pure questa che prevede lo stanziamento di **1 milione di euro**, per l'annualità 2022, per i produttori di vino **DOP, IGP e biologico** che investono in **sistemi digitali di etichettatura**, permettendo il rimando tramite **QR-code** a pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori.

2) Nonostante che siano trascorsi oltre otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad oggi questo decreto non è stato ancora emanato e pertanto non è ancora possibile richiedere il contributo previsto.

Tuttavia, l'8 giugno scorso la Conferenza Stato-Regioni ha dato il **via libera allo schema del decreto attuativo** del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ora spetterà proprio a tale dicastero procedere a rendere note le modalità operative, i tempi e i modi per accedere a tale contributo.

In base all'articolo 2 dello schema di decreto, sono **ammessi a presentare istanza di contributo**, i seguenti soggetti:

- a) **produttori di vino DOP;**
- b) **produttori di vino IGP;**
- c) **produttori di vino biologico,**

che esercitino altresì l'**attività agrituristica** ovvero l'**attività enoturistica**, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Per “**produttori**” si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottiglieri qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.

In base all’articolo 3 dello schema di decreto le **spese ammesse al contributo** sono quelle concernenti **moderni sistemi digitali** che, attraverso un QR-Code apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore a un **sito web multilingue** nel quale sia presente una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico- culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi **collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali** dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.

Le informazioni che possono essere inserite sono numerose, ma per poter accedere a questo contributo devono essere obbligatoriamente contenute un insieme di informazioni minime che **consentono di avere la tracciabilità del prodotto**, quindi di individuare il vigneto e la data della piantumazione, la data della raccolta delle uve, le tipologie, insomma la filiera delle uve fino alla produzione finale di vino.

Il sito deve essere redatto in **almeno due lingue oltre l’italiano** (art. 3, comma 2).

ì

L’apposizione del codice a barre deve essere conforme alle indicazioni previste nei seguenti provvedimenti:

- **regolamento (UE) n. 1169/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti;
- **regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e
- **regolamento (UE) 2019/33** della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

Il soggetto ammesso a contributo deve:

- a) **garantire per un periodo minimo di 3 anni** l’apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell’istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa (art. 3, comma 4);
- b) **garantire**, altresì, **per un periodo minimo di 3 anni** il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue (art. 3, comma 5).

L’importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è **pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro** (art. 4, comma 2).

La percentuale massima di contributo erogabile **non può superare il 70% delle spese ammesse** (art. 4, comma 5).

Ricordiamo, infine, che il QR-Code **si inserisce all’interno delle PAC** (Politiche Agricole Comuni) che saranno **vigenti in Europa dal 2023 al 2027** e che hanno l’obiettivo, tra gli altri, di garantire una qualità della vita adeguata ed equa ai produttori agricoli attraverso la valorizzazione dei prodotti.

Inoltre dal 2023 anche i vini dovranno **recare in etichetta la lista dei valori nutrizionali**, come gli altri prodotti alimentari.

In base alla normativa anche queste informazioni saranno accessibili tramite QR-Code, in questo modo i produttori di vino saranno esonerati dall’obbligo di creare lunghe etichette che in molti casi era necessario anche tradurre per l’esportazione.

Per questo argomento rimandiamo a quanto riferito al **punto 19 della nostra Newsletter n. 17 dell’11 giugno 2022**.

LINK:

[Per scaricare il testo dello schema di decreto clicca qui.](#)

9. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI PUBBLICI - Entro il 30 settembre comunicazioni all’AGCOM delle spese pubblicitarie sostenute

Per l’invio dei dati di cui all’art. 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 20, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) rende noto che, con **delibera n. 59/17/CONS del 28 febbraio 2017**, ha fissato **dal 1° al 30 settembre di ciascun anno** il periodo entro il quale sarà

possibile trasmettere, **in modalità elettronica**, i moduli compilati, accedendo alla pagina web che sarà resa disponibile sul sito dell'Autorità.

Pertanto, senza la preventiva riapertura del sistema telematico, al di fuori del periodo menzionato, non è possibile inoltrare alcuna comunicazione all'Autorità.

I dati eventualmente trasmessi, anche a mezzo PEC, saranno ritenuti irricevibili.

Ricordiamo che l'articolo 48 bis del D.Lgs. n. 20/2021, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle **somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.**

Ai fini dell'attuazione di questa incombenza, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici **devono, inoltre, nominare un responsabile del procedimento** che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di mancata attuazione per motivi a se' non imputabili, potrà essere soggetto alla **sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.040,00 a un massimo di euro 5.200,00.**

Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è la stessa AGCOM.

LINK:

[Per procedere all'inserimento dei dati e alla consultazione della normativa di riferimento e delle FAQ disponibili clicca qui.](#)

10. IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 200KW - In arrivo decreto e modello unico semplificato

In attuazione dell'articolo 10 del D.L. n. 17/2022 (c.d. "*Decreto Energia*"), convertito dalla L. n. 34/2022, il Ministro per la transizione ecologica, in data 2 agosto 2022, ha firmato il **decreto che amplia il perimetro di applicazione della procedura semplificata per gli impianti fotovoltaici.**

Il presente decreto definisce le condizioni e le modalità per l'applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Con il nuovo decreto, il Modello unico semplificato - già utilizzato per gli impianti con potenza nominale non superiore ai 20 kW e, dalla fine 2021, per effetto del disposto di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 199/2021, agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW - **viene esteso agli impianti fotovoltaici fino a 200 kW** con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica.

Il decreto definisce le condizioni e le modalità per utilizzare il modello unico semplificato per l'installazione di un impianto solare fotovoltaico di potenza nominale complessiva fino a 200 kW **su edifici o strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.**

Ricordiamo che il D.L. n. 17/2022 ha **classificato questi interventi come manutenzione ordinaria.** Questo significa che non sono soggetti a permessi e autorizzazioni.

Il modello unico semplificato può essere utilizzato anche **nelle aree soggette a vincolo** ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio).

Si tratta dei complessi di immobili con valore estetico e tradizionale, in cui rientrano i **centri storici.**

La condizione per l'utilizzo del modello unico semplificato è che i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti panoramici.

La semplificazione non riguarda le coperture realizzate con materiali della tradizione locale.

Nello specifico, in base a quanto disposto all'articolo 2 del decreto, **il Modello unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l'esercizio degli impianti che presentino tutte le seguenti caratteristiche:**

- ubicati **presso clienti finali già dotati di punti di prelievo** attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici;
- aventi potenza nominale non superiore a 200 kW;

- per i quali sia **richiesto il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE**, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell'energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.

Il richiedente deve **compilare e trasmettere il modello unico semplificato al proprio gestore di rete**. Il gestore effettua le verifiche e, in caso di esito positivo, avvia automaticamente l'iter di connessione alla rete.

LINK:

[Per consultare il testo della bozza di decreto con l'allegato modello semplificato clicca qui.](#)

11. GREEN NEW DEAL ITALIANO - Finanziati progetti di decarbonizzazione ed economia circolare - Domande dal prossimo 17 novembre

Prende il via il programma di investimenti del Ministero dello sviluppo economico per realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del **"Green new deal italiano"**.

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano, previste dal **decreto interministeriale 1° dicembre 2021**, sono dettate con il **decreto direttoriale 23 agosto 2022**.

Dalle ore **10:00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi**, dal lunedì al venerdì, **a partire dal 17 novembre 2022**, tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, potranno richiedere **agevolazioni e contributi a fondo perduto** per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:

- decarbonizzazione,
- economia circolare,
- riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi,
- rigenerazione urbana,
- turismo sostenibile,
- adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

Con **750 milioni di euro** - a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da Mediocredito Centrale, e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa depositi e prestiti - verranno finanziati i **progetti** che prevedono **investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni**, da realizzare sul territorio nazionale.

Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso il sito internet del Soggetto gestore, dove sarà attivata una fase di precompilazione **a partire dal prossimo 4 novembre**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

12. TAX CREDIT EDICOLE - Al via le domande per l'accesso al credito per l'anno 2022 - Domande fino al 30 settembre

Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso **per l'anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici**.

Ricordiamo che la misura agevolativa di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), modificato dall'articolo 98, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), convertito dalla L. n. 27/2020, è stata rinnovata, con alcune modifiche, anche per gli anni 2021 e 2022.

In particolare, l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Legge di bilancio 2021*), come modificato dall'articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*") ha introdotto le seguenti novità:

a) **La platea dei destinatari.** Anche per l'anno 2022, possono accedere al beneficio:

- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

b) **Le spese ammesse all'agevolazione.** Anche per il 2022 sono state aggiunte alle spese cui è parametrato il credito anche gli importi pagati nell'anno precedente per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa **esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it**, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria clicca qui.](#)

13. CREDITO IMPOSTA LIBRERIE 2022 - Domande dal 15 settembre al 28 ottobre 2022

Con un comunicato dell' 8 settembre scorso, la Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero della cultura ha reso noto che **sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta librerie** - in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24 aprile 2018 – riferita all'**anno 2021 - dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2022.**

Possono presentare domanda - per le spese sostenute durante l'anno scorso - **gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:**

- **47.61** Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- **47.79.1** Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:

- **20.000 euro**, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- **10.000 euro** per gli altri esercenti.

La **determinazione del credito di imposta** è effettuato in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto 23 aprile 2018.

Le **percentuali previste** per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.

Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Verrà data la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.

L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente tramite il **portale dedicato**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito della Direzione Generale Biblioteche e per scaricare la guida alla compilazione della domanda clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

14. AUTOTRASPORTO - In arrivo 29,6 milioni di euro per il 2022 per compensare l'aumento dei prezzi dell'Ad Blue

Il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, **Enrico Giovannini**, ha firmato il decreto che prevede un contributo straordinario di **29,6 milioni di euro**, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all'Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l'attività di **autotrasporto merci con mezzi di ultima generazione** (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5).

Il contributo viene concesso nella misura pari **al 15% delle spese sostenute nell'anno 2022** (al netto dell'Iva) per l'acquisto del componente Ad Blue, utilizzato per la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli diesel, per un ammontare massimo di 500 mila euro a impresa.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con la presentazione del modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

Con **successivo decreto direttoriale** del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili saranno definiti termini e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese tramite una piattaforma informatica nella quale inserire le informazioni necessarie per determinare il credito concedibile.

Il decreto direttoriale definirà inoltre le modalità di verifica del rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo e la determinazione dell'agevolazione massima concedibile.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

15. FONDO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE - Stanziati 30 milioni di euro - Emanate dal AGEA le istruzioni operative - Domande entro il 20 settembre

Con il **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2022** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022) si stabiliscono le regole di **intervento a sostegno delle aziende avicole italiane**, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi **nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021**.

Per l'intervento si rendono **disponibili per l'anno 2022 euro 30.000.000,00**.

Possono beneficiare del sostegno le imprese della filiera avicola interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali indicate nella premessa del decreto.

Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle categorie merceologiche indicate al comma 2 dell'articolo 2 del decreto.

I soggetti che intendono usufruire dei benefici presentano apposita **domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente** competente, in base alla sede legale dell'impresa.

Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare **i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie** messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, **nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021**.

Sono state emanate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) le istruzioni operative n. 76 del 9 agosto 2022.

I soggetti che intendono usufruire dei benefici presentano, in via informatica, apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa - **a partire dal 10 agosto 2022 fino al 20 settembre 2022** - sulla base di criteri uniformi predisposti da

AGEA-Coordinamento, sulla base del **fac-simile allegato alle istruzioni operative di AGEA** (Allegato 1).

Il soggetto beneficiario presenta ad AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da **fac-simile allegato alle istruzioni operative di AGEA** (Allegato 1).

La presentazione della domanda avverrà **mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC)** al seguente indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it all'attenzione dell'Ufficio Aiuti Nazionali e FEAD - Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane ai sensi del DM 12 maggio 2022 n. 216437.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle istruzioni operative di AGEA clicca qui.](#)

16. SOSTEGNO ALLA FILIERA APISTICA - Emanato il decreto che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziati pari a 7,75 milioni di euro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell' 8 settembre 2022, il **decreto 20 luglio 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, pari ad **euro 7,75 milioni per l'anno 2022**, previste dall'art. 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Gli **interventi ammissibili** sono individuati tra quelli indicati all'art. 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e precisamente:

- a) **sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori** e promozione della stipula di accordi professionali;
- b) incentivazione della pratica dell'**impollinazione a mezzo di api**;
- c) incentivazione della pratica dell'**allevamento apistico e del nomadismo**.

Ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto viene precisato che per gli interventi della pratica dell'**impollinazione a mezzo api**, si intendono le prestazioni rese dall'apicoltore che trasporta i propri alveari presso agricoltori che ne richiedono il servizio di impollinazione di colture arboree o erbacee, anche da seme, in pieno campo o in coltura protetta.

Mentre, per quanto concerne l'**attività di nomadismo** di cui alla lettera c), si intende l'allevamento apistico non stanziale che prevede lo spostamento degli alveari al fine di seguire le diverse fioriture che si succedono nel corso della stagione produttiva anche in funzione delle mutevoli condizioni climatiche e orografiche dei diversi territori.

Per le attività previste alla lettera a), sono destinati **800.000,00 euro per l'anno 2022** attraverso il rifinanziamento dei quattro Centri di riferimento tecnico (CRT).

Per le attività previste alle lettere b) e c), sono destinati **6,95 milioni di euro per l'anno 2022** ripartiti in modo uniforme sulla base del patrimonio apistico degli apicoltori professionisti che hanno presentato regolare domanda.

I **beneficiari degli interventi**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto, sono:

- a) **gli apicoltori**, in forma singola o associata che, alla data del 31 dicembre 2021, sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari e sono **registrati in Banca dati nazionale apistica (BDN)** come apicoltori professionisti, che producono per la commercializzazione ed esercitano l'apicoltura sia in forma stanziale, sia praticando il nomadismo anche ai fini dell'attività di impollinazione;
- b) i **Centri di riferimento tecnico (CRT)** di cui allo schema di riferimento per la programmazione delle iniziative nel settore apistico pubblicato dalla Rete rurale nazionale nel dicembre 2009.

La **domanda di finanziamento** dovrà essere indirizzata al **Soggetto gestore individuato in AGEA**, sulla base delle indicazioni fornite nel bando e nelle istruzioni operative dallo stesso redatte.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, AGEA predisporrà la modulistica e aprirà la piattaforma per inoltrare domanda.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

17. PROGETTI SU ELETTRONICA INNOVATIVA - Agevolazioni alle imprese con domande entro 21 settembre

Con un comunicato dell' 8 settembre scorso, il Ministero dello sviluppo economico rende noto che è stato firmato un decreto che **assegna 20 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionate dai bandi pubblicati, nel corso del 2022**, da Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU) e Innovation Actions (IA).

Si tratta di due iniziative che rientrano nell'ambito del **programma europeo Horizon**, per il quale il Ministero ha destinato **complessivamente 200 milioni di fondi stanziati dal PNRR**, e che puntano a supportare gli investimenti in **ricerca e innovazione** al fine di rafforzare l'autonomia strategica in settori, come quello dell'elettronica, divenuti asset centrali per l'industria manifatturiera europea. In particolare verrà finanziata la progettazione, il trasferimento tecnologico e la produzione di **nuovi prodotti, processi e servizi**, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, tramite lo sviluppo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Nanotecnologie, Materiali avanzati, Biotecnologie, Fabbricazione e trasformazione avanzate, Spazio.

L'impresa comune KDT JU, istituita con il Regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del Consiglio, ha come obiettivi generali:

- sostenere l'industria europea dei componenti e dei sistemi elettronici all'avanguardia tecnologica;
- rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione in materia di componenti e sistemi elettronici per sostenere le esigenze future delle industrie e dell'economia in generale;
- contribuire a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, in linea con il peso dell'Unione in prodotti e servizi.

I membri fondatori della Joint Undertaking sono la Commissione Europea, gli Stati membri o associati che ne hanno fatto richiesta (tra cui l'Italia), le associazioni industriali no profit AENEAS, INSIDE ed EPOSS e i soggetti industriali europei rappresentati dalle predette associazioni.

L'iniziativa si rivolge a:

- imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale, commerciale, di trasporto o ausiliare delle precedenti;
- imprese artigiane;
- imprese agro-industriali;
- Università, Centri di Ricerca e Organismi di Ricerca.

Le imprese selezionate dovranno presentare le proposte definitive dei loro progetti entro il prossimo **21 settembre**, mentre i termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione verranno indicate con un successivo provvedimento dopo che il decreto verrà registrato dalla Corte dei Conti.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

18. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - BLOCKCHAIN E OF THINGS - Al via gli incentivi del Ministero dello sviluppo economico - Domande dal prossimo 21 settembre

La L. n. 145 del 2018 (*Legge di bilancio 2019*), all'articolo 1, comma 226, aveva istituito il **Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things** con una dotazione di 45 milioni di euro.

Il **Decreto interministeriale del 6 dicembre 2021** (Ministero sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022 - aveva stabilito le modalità di utilizzo delle risorse.

Successivamente, il **Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 giugno 2022**, ha reso **operativa la misura agevolativa**, fissando i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, previste dal decreto interministeriale 6 dicembre 2021.

Il Fondo finanzia fundamentalmente **tre linee di investimento**, direttamente collegate al Piano Transizione 4.0, rappresentativo dell'attuale indirizzo di politica industriale nazionale, con l'**obiettivo di incentivare lo sviluppo di tecnologie e applicazioni negli ambiti:**

- **intelligenza artificiale;**
- **blockchain;**
- **internet of things.**

La **domanda di agevolazione** deve essere presentata, pena l'invalidità e l'irricevibilità, in forma esclusivamente telematica utilizzando la procedura disponibile nel sito internet di **Infratel Italia**, mediante la piattaforma dedicata all'iniziativa.

Il decreto direttoriale 24 giugno prevede l'apertura dell'intervento agevolativo il **21 settembre 2022**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma dedicata clicca qui.](#)

19. LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN - Qualche appunto raccolto qua e là

Con l'**articolo 8-ter**, rubricato "**Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract**", aggiunto dalla legge n. 12 dell' 11 febbraio 2019, in fase di conversione del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 (c.d. "**Decreto Semplificazioni**"), è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico la definizione di **tecnologia basata su registri distribuiti**, aprendo la strada alla **regolamentazione delle blockchains in Italia**.

Questo il contenuto dell'articolo 8-ter:

*"1. Si definiscono **"tecnologie basate su registri distribuiti"** le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architeturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.*

*2. Si definisce **"smart contract"** un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti **produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica** di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.*

*4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale **individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.**"*

Con la pubblicazione di questa norma che riconosce la piena validità della blockchain e degli smart contract, l'Italia si pone tra i paesi apripista di questa nuova tecnologia in Europa.

L'Italia, in Europa, è il primo Paese a disciplinare le "**Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract**" in coerenza con l'ordinamento comunitario, nel senso che non sono stati creati nuovi istituti o "corpus normativi" specifici e complessi, ma, nel segno di una coerenza normativa, **si sono**

fatte rientrare le previsioni nell'ambito della normativa europea ed italiana già vigente, con ciò riuscendo a ricondurre una novità di tale portata ai criteri e principi che già sono applicati nel nostro ordinamento ed in tutta Europa.

Ricordiamo anche che l'Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a disciplinare la **firma digitale**, uno dei primi Paesi europei a notificare il **sistema nazionale per l'identità digitale** ed oggi si conferma capofila in Europa nel **dettare norme sulla blockchain ed in genere sulle tecnologie a registri distribuiti**.

Innanzitutto, la norma **riconosce gli effetti della validazione temporale elettronica** di cui all'art. 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. "*Regolamento eIDAS*") ai documenti informatici memorizzati sulla blockchain.

Questo significa ottenere una **"certificazione" della data ed ora di esistenza di un'evidenza informatica in un dato momento**.

È la funzione tipica dei registri, che appunto consentono di **documentare un determinato fatto in un certo istante di tempo**: il pubblico registro automobilistico, i registri catastali, il registro delle imprese.

Ma la blockchain diventa così anche una tecnologia che consente ad ogni cittadino di poter soddisfare in maniera semplice e rapida le esigenze di provare i propri diritti: si pensi al diritto d'autore, che sorge nel momento della creazione di un'opera, e la cui registrazione presso gli enti ha il solo scopo di dimostrare l'antioriorità della creazione; in tale ipotesi la memorizzazione dell'opera sulla DLT (*Distributed Ledger Technology*) ha proprio l'effetto di rendere opponibile a terzi la data ed ora di creazione dell'opera stessa, così tutelando l'autore.

Si pensi anche a tutti i documenti che normalmente vengono creati e che, ad oggi, possono acquisire la certezza della data solamente mediante la registrazione all'Ufficio del Registro o tramite gli altri "escamotage" che ci siamo dovuti inventare in questi anni (pliche raccomandate, annullamento di francobolli, etc.).

Con questa norma oggi questi documenti potranno essere registrati su una blockchain e la loro data ed ora di esistenza potrà così essere opposta a chiunque.

La **blockchain** (in italiano: **blocchi concatenati** o **catena di blocchi**) è una struttura dati condivisa e "immutabile".

È definita come un **registro digitale** le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile nel concetto di "quanto". Il suo contenuto una volta scritto tramite un processo normato, non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intero processo (da: Wikipedia).

Le **tecnologie Blockchain** sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie di **Distributed Ledger**, ossia **sistemi che si basano su un registro distribuito**, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete. Per validare le modifiche da effettuare al registro, in assenza di un ente centrale, **i nodi devono raggiungere il consenso**. Le modalità con cui si raggiunge il consenso e la struttura del registro sono alcune delle caratteristiche che connotano le diverse tecnologie Distributed Ledger.

La **Blockchain** è quindi una **sottofamiglia di tecnologie**, o come viene spesso precisato, **un insieme di tecnologie**, in cui il registro è strutturato come una **catena di blocchi contenenti le transazioni** e il consenso è distribuito su tutti i nodi della rete. Tutti i nodi possono partecipare al processo di validazione delle transazioni da includere nel registro.

Sempre da Wikipedia apprendiamo che una *blockchain* è un **registro digitale aperto e distribuito**, in grado di memorizzare record di dati (solitamente, denominati "transazioni") in modo sicuro, verificabile e permanente.

Una volta scritti, i dati in un blocco non possono essere retroattivamente alterati senza che vengano modificati tutti i blocchi successivi ad esso e ciò, per la natura del protocollo e dello schema di validazione, necessiterebbe del consenso della maggioranza della rete.

La *blockchain* è quindi rappresentabile come **una lista, in continua crescita, di "blocchi" collegati tra loro e resi sicuri mediante l'uso della crittografia**.

La Blockchain si fonda quindi su una **raccolta di informazioni digitali stoccate in blocchi**. All'interno di ogni blocco si vanno ad inserire determinate informazioni, a cui poi accedervi solamente

con autorizzazione. Una volta riempito il blocco questo va ad unirsi al blocco precedente formando un **nuovo anello della catena**.

Ecco, nel dettaglio, il funzionamento della Blockchain:

- **Registrazione dei dati nel blocco:** ogni transazione viene registrata nel blocco e accompagnata da dati e informazioni di vario genere, come la data, l'ora, il soggetto che ha effettuato la transazione, il luogo, etc. Nel dettaglio viene generato un **codice hash**, ovvero una rappresentazione alfanumerica dei dati. Si tratta di un codice univoco, che può variare solo se il blocco viene modificato da chi ne ha l'autorizzazione.
- **Creazione dell'anello:** ogni blocco è collegato a quello che lo precede e a quello che lo segue in modo sicuro, tramite registrazioni elettroniche, per evitare "frodi" come, ad esempio, l'inserimento di un blocco non autorizzato tra due blocchi esistenti.
- **Fissaggio della catena:** le transazioni sono bloccate in una catena irreversibile e a prova di manomissione da parte di hacker e malintenzionati. Ogni blocco rafforza l'intera catena, verificando il blocco precedente e formando un registro digitale controllato collettivamente.

Si tratta di una tecnologia in grado di archiviare informazioni su una rete decentralizzata e ben distribuita di computer privati, che nessuna società o individuo possono possedere.

Un sistema gestito collettivamente da tutti i partecipanti, che rappresenta una difesa importante contro qualsiasi tentativo d'interferenza, corruzione o distruzione. In cui alcuni utenti volontari creano degli "snodi" che si prestano per archiviare in ordine cronologico i dati introdotti da altri, chiamati **blocks**, creando una catena verificabile. E utilizzano il software Blockchain per validare questi dati e schermanli con la crittografia in modo da renderli inalterabili.

La prima, e più famosa, applicazione di questo nuovo sistema elettronico è stata, appunto, una **moneta virtuale**. In pratica **la Blockchain è per il Bitcoin quello che internet è stato per le email**. Questo implica che la nuova infrastruttura digitale crei la possibilità di costruire decine di altre applicazioni interessanti che sfruttano le stesse basi.

20. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - Parere favorevole del Garante Privacy al Sistema Informativo Nazionale

Nella **Newsletter n. 494 del 1° settembre 2022**, si riferisce in merito al parere favorevole espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in merito al **Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)** ritenendolo conforme alla disciplina di protezione dati.

Il Garante privacy lo ha stabilito in un parere reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale ha dato il via libera allo schema di decreto del Presidente della Repubblica sui compiti del Dicastero in materia.

L'Autorità, tuttavia, vista la rilevanza qualitativa e quantitativa delle informazioni trattate, ha chiesto al Ministero di svolgere una **valutazione di impatto della protezione dati (DPIA)**, prima di predisporre i protocolli di intesa con i diversi soggetti legittimati ad accedere al Sistema.

Il SIM consente infatti di **monitorare** la presenza dei minori stranieri non accompagnati, di **tracciarne** gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestirne i dati relativi all'anagrafica, allo status e al loro collocamento.

La disciplina era stata già oggetto di uno schema di D.P.C.M., che il Consiglio di Stato aveva ritenuto non idoneo a disciplinare le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, indicando invece la necessità di adottare un regolamento governativo.

Il nuovo testo recepisce pressoché integralmente le osservazioni rese dal Garante in un parere del 2019 in cui ha precisato, in particolare, le **modalità e le garanzie con cui legittimare la diffusione dei dati**.

Lo schema di regolamento ha precisato inoltre le tipologie di dati e di operazioni eseguibili e le modalità di accesso alle informazioni del SIM.

Infine, **al compimento del diciottesimo anno d'età**, è previsto che i dati del minore possano essere conservati esclusivamente per il tempo, **non superiore a cinque anni**, necessario ad adempimenti di natura amministrativa o contabile o allo svolgimento di politiche di integrazione.

Alla scadenza del periodo i dati dovranno essere **cancellati o anonimizzati**.

LINK:

[Per consultare il testo della newsletter n. 494/2022 clicca qui.](#)

21. ANTIRICICLAGGIO - In arrivo il registro dei soggetti convenzionati con i prestatori dei servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022, il **D.M. 31 maggio 2022 del Ministero dell'Economia e delle finanze**, che detta le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del **registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica**.

Si tratta di un **registro pubblico informatizzato**, istituito presso indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), previsto dall'art. 45, comma 1, del **D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007** (decreto antiriciclaggio), nel quale sono annotati i dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti comunicati all'OAM dai prestatori di servizi di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica e dalle rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale.

Il Registro ha anche:

- una **sezione ad accesso pubblico**, nella quale sono annotati gli estremi identificativi dei punti di contatto centrale, l'avvio della operatività di questi ultimi e le relative variazioni, e
- una **sottosezione ad accesso riservato**, nella quale sono annotati l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o di mandato per motivi non commerciali, nonché le altre informazioni previste dal decreto antiriciclaggio ai sensi dell'art. 61, commi 7 e 9.

Con il decreto del 31 maggio 2022 – in vigore dal 6 settembre 2022 - il Ministero dell'economia e delle finanze individua, inoltre, sia i dati da comunicare allo stesso Organismo, sia le tempistiche di riferimento.

L'art. 3 del decreto individua i dati che, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio italiano, di soggetti convenzionati ovvero agenti, devono **comunicare all'OAM**, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro.

La comunicazione è effettuata con **cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio** di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente.

Deve essere indicata la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente.

La comunicazione deve essere effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM.

L'accesso all'area dedicata è consentito previa registrazione al portale secondo le modalità tecniche stabilite dal medesimo OAM con propri atti attuativi.

L'OAM, entro 15 giorni dalla comunicazione, verificata la completezza e la regolarità della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro.

Allo stesso modo deve essere indicata la **cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato** per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro.

Infine, si prevede che **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto (**entro il prossimo 6 dicembre**), l'OAM deve avviare la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'OAM clicca qui.](#)

22. ANTIRICICLAGGIO - Parere favorevole del Garante Privacy alla creazione di un database

Nella **Newsletter n. 494 del 1° settembre 2022**, si riferisce anche in merito alla **istituzione di una banca dati informatica centralizzata** per **prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose** e di finanziamento del terrorismo.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso **parere favorevole** anche su una norma volta all'istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tale database sarà alimentato «*dagli atti, utili ai fini delle valutazioni del rischio di riciclaggio, inviati dai professionisti (commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro) nell'esercizio della propria attività*» e costituirebbe «*un patrimonio informativo di rilievo per le attività di analisi e indagini delle autorità competenti (Mef, UIF, polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia)*».

In caso di operazioni rischiose, la generazione di un alert (per il quale l'Autorità ha chiesto al Ministero di demandare a una norma almeno di natura regolamentare la descrizione delle modalità di elaborazione di tale avviso, con annesse le relative garanzie per gli interessati) garantirebbe maggiore uniformità, da parte dei professionisti, nelle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

LINK:

[Per consultare il testo della newsletter n. 494/2022 clicca qui.](#)

23. RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO - Il Bollino di affidabilità fiscale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, la **LEGGE 31 agosto 2022, n. 130**, recante "**Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari**".

Una parte importante della Riforma riguarda, in particolare, il cosiddetto **bollino di affidabilità fiscale**. Questa "certificazione" riguarda qualsiasi contribuente soggetto alla disciplina degli ISA, **gli indici sintetici di affidabilità fiscale**.

All'interno di un determinato processo tributario, dunque, un contribuente può proporre ricorso **e avere benefici se dimostra di essere fiscalmente affidabile**.

Ma vediamo più precisamente di cosa si tratta.

L'articolo 2 della **legge di riforma del processo tributario** - rubricato: "*Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale*" - contiene una norma ulteriore di riconoscimento di benefici per i contribuenti cui è attribuito il "bollino di affidabilità fiscale".

L'**articolo 2** disciplina la prestazione di **garanzia per la sospensione parziale dell'atto impugnato**, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con "**bollino di affidabilità fiscale**", cioè quei contribuenti a cui sia attribuito un determinato **punteggio di affidabilità fiscale** in base alla disciplina degli appositi indicatori.

L'unico comma dell'articolo in esame aggiunge dei periodi in fine al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

Il suddetto comma 5 stabilisce che la **sospensione dell'atto impugnato** può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una **garanzia** (di cui all'articolo 69, comma 2).

Si prevede in particolare che la prestazione di tale garanzia è **esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale"**.

Ai fini di tale disposizione, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai quali sia stato attribuito un **punteggio di**

affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

24. STAMPA 3D - Dall'INAIL un Vademecum per operare in sicurezza

La **stampa 3D** è una tecnologia rivoluzionaria nata nel 1986 che ha permesso negli ultimi anni la creazione di prototipi industriali a costi molto più bassi e grande rapidità.

Si è rapidamente evoluta e attualmente viene impiegata in diversi settori, come le industrie aerospaziali, automobilistiche, meccaniche, manifatturiere e medicali.

Consente di realizzare oggetti tridimensionali a partire da un modello digitale con l'utilizzo di materiali diversificati, adatti alle diverse esigenze produttive che comprendono:

- materiali classici: polimeri, ceramiche, vetro, metalli e legno;
- materiali innovativi: materiali biologici e nanomateriali.

Il loro utilizzo sempre più diffuso contribuirà ad aumentare l'esposizione professionale a vari rischi la cui valutazione va sempre svolta in accordo con le prescrizioni legislative del Testo Unico per la sicurezza, adottato con il D.Lgs. n. 81 del 2008.

INAIL si è occupato della materia e ha reso disponibile sul proprio sito una **guida gratuita per l'utilizzo delle nuove tecnologie della stampa 3D** rivolta alla **riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori**.

Il documento, realizzato dai ricercatori del DIMEILA dell'Istituto, analizza caratteristiche e fattori di rischio dei materiali usati nei processi di produzione e fornisce indicazioni utili su misure di prevenzione e protezione, sulla base anche dei recenti studi dell'agenzia europea per la salute nei luoghi di lavoro EU-OSHA

La guida si sofferma sull'analisi dei **principali materiali utilizzati** e suggerisce le possibili modalità di prevenzione dei rischi.

Sottolinea in particolare che, poiché in tali processi raramente è possibile eliminare e/o sostituire l'agente nocivo (ovvero il materiale) né tantomeno la sua modalità di utilizzo, rappresentando entrambi il valore aggiunto di tale tecnologia, e poiché spesso non è nemmeno possibile ridurre il numero di lavoratori o i tempi di esposizione necessari per realizzare il prodotto, è fondamentale implementare gli step successivi della gerarchia delle misure di gestione del rischio.

In particolare, devono essere potenziate:

- le misure strutturali/ingegneristiche per evitare che le emissioni si diffondano nell'aria del luogo di lavoro, soprattutto nel caso di materiali da stampa in polvere (Figura 2);
- l'utilizzo di adeguati DPI;
- la formazione specifica dei lavoratori nell'ambito di questa particolare tecnologia di produzione

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del Vademecum clicca qui.](#)

25. MONOPATTINI ELETTRICI - Fissati i requisiti tecnici

Con il **decreto 18 agosto 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile detta la disciplina tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Il **monopattino elettrico** può essere definito come «*veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile*».

Le **caratteristiche tecniche generali** richiedono:

- una **potenza nominale** continua del motore elettrico non superiore a 0,50 kW;
- due **ruote** con un diametro minimo di 203, 2 mm e dotate di battistrada;
- **regolatore di velocità** configurabile in funzione del limite di velocità - 6 km/h previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi;
- **dimensioni**: lunghezza massima 2 metri, larghezza 750 mm (compreso il manubrio ed esclusi gli indicatori di svolta), 1 metro e mezzo di altezza. La massa a vuoto del veicolo non deve superare i 40 kg;

- **l'impianto frenante** deve essere costituito da due freni, uno per ogni ruota. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
- **altri requisiti necessari** sono: segnalatore acustico, indicatori luminosi di svolta, anteriormente una luce bianca o gialla e posteriormente una luce rossa, entrambe a luce fissa; catadiottri rossi posteriormente e catadiottri gialli applicati sui lati. Sono ammesse anche luci di arresto.

Il presente decreto **entra in vigore il 15 settembre 2022** e si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici **nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022**, anche se, dalla data di entrata in vigore del decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa.

I monopattini elettrici già **in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022** dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell'impianto frenante su entrambe le ruote, **entro il 1° gennaio 2024**. In tal caso è fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino.

I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

26. AUTO ELETTRICHE E COLONNINE DI RICARICA - In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto e l'installazione

I cittadini con **ISEE inferiore a 30mila euro** potranno usufruire di un aumento del 50% del contributo concesso dallo stato per l'acquisto, entro la fine anno, di veicoli non inquinanti.

L'incentivo passerà così:

- **da 3.000,00 a 4.500,00 euro**, per l'acquisto di auto elettriche con emissioni di anidride carbonica tra 0 e 20 grammi per km e un prezzo a listino non superiore a 35mila euro, IVA esclusa;
- **da 2.000,00 a 3.000,00 euro**, se l'auto da acquistare è un'ibrida ricaricabile ossia genera emissioni di CO2 tra 21 e 60 grammi a km e ha un prezzo massimo di 45mila euro a listino, IVA esclusa.

Lo prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ancora in bozza, di prossima emanazione.

Entrambi i contributi, di norma, sono affiancati da **incentivi alla rottamazione**; aiuti che un D.P.C.M. del 6 aprile 2022 ha fissato in 2.000,00 euro a veicolo per le auto di classe inferiore a Euro 5.

Il contributo sarà riservato **a un solo componente del nucleo familiare**.

Il decreto prevede inoltre un nuovo incentivo all'acquisto per i cittadini che intendano dotarsi entro fine anno di una **colonnina di ricarica per la propria auto elettrica** (rigorosamente di potenza standard): l'aiuto sarà al massimo **di 1.500,00 euro** e in ogni caso coprirà l'80% del prezzo d'acquisto e della posa in opera.

Se l'infrastruttura di ricarica dovesse essere acquistata e poi installata nelle parti comuni dei condomini, il limite di spesa finanziato dallo stato non sarà più di 1.500,00 euro, ma di **8.000,00 euro** a impianto.

LINK:

[Per consultare il testo della bozza di decreto clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023 - PRIMO GIORNO DI SCUOLA - VACANZE SCOLASTICHE - PONTI

Il "Calendario scolastico 2022-2023" riporta le date importanti che riguardano l'apertura e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutte le regioni italiane: dal primo all'ultimo giorno di scuola, ma anche le date delle vacanze concesse in occasione delle festività nazionali e i ponti durante l'anno scolastico.

Le date variano da Regione a Regione. Spetta, infatti, alle Regioni fissare la data di inizio e di fine delle lezioni nonché gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.

Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha, inoltre, firmato l'**Ordinanza n. 166 del 24 giugno 2022**, relativa al calendario delle festività e degli Esami per l'anno scolastico 2022/2023.

LINK:

[Per consultare i calendari scolastici 2022-2023 pubblicati sul sito del Ministero dell'istruzione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il calendario scolastico, Regione per Regione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza del Ministero dell'istruzione n. 166/2022 clicca qui.](#)

2) SIMEST - FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER PMI E MID CAP COLPITE DALLA CRISI UCRAINA - DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE

Le imprese italiane che hanno realizzato negli ultimi 3 anni un fatturato medio export verso **Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia** di almeno il 20%, subendo una flessione dei ricavi da tali aree a seguito del conflitto, hanno tempo **fino al 31 ottobre 2022** per richiedere un finanziamento con rimborso a tasso zero con una eventuale quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di *Temporary Crisis Framework*, fino al 40% dell'intervento agevolativo complessivo, nei limiti di 400.000 euro di agevolazione.

I finanziamenti saranno concessi per un importo **fino a 1,5 mln di euro** - nel limite del 25 % dei ricavi degli ultimi due bilanci - e prevedono un rimborso a tasso zero e una quota a fondo perduto fino al 40%.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

3) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - VARIAZIONE

A partire dal **1° settembre 2022** in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione**, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari all'1,71%**.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto ministeriale 1° settembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) AL VIA LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, la **legge 31 agosto 2022, n. 130**, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari.

La riforma entrerà in vigore dal 16 settembre 2022.

Nel nuovo contesto della giustizia le CTP e CTR sono denominate «**Corti di giustizia tributaria di primo grado**» e «**Corti di giustizia tributaria di primo grado**».

L'art. 4 detta le disposizioni relative ai **processi tributari**, disponendo che le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

5) AUTOTRASPORTATORI - CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARBURANTE - ATTIVA DAL 12 SETTEMBRE LA PIATTAFORMA PER PRESENTARE LE RICHIESTE

Sarà **attiva dal 12 settembre 2022** e per trenta giorni la piattaforma, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, per consentire agli autotrasportatori di presentare **richiesta per usufruire del credito di imposta** previsto dal governo per mitigare gli effetti economici dell'aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina.

Il credito di imposta, regolato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022 e dal Decreto direttoriale n. 324 del 29 luglio 2022 della Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l'Autotrasporto dello stesso Ministero, è pari al 28% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022, al netto dell'IVA, per l'acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore.

Lo stanziamento per il 2022 è pari a 497 milioni di euro.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili clicca qui.](#)

6) REVISIONE ENTI LOCALI - DAL CNDCEC LA BOZZA DI RELAZIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 2021

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso disponibile la bozza di **Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021**.

Il documento è composto da:

- un **testo Word** con traccia della relazione dell'organo di revisione;
- da **tabelle Excel** per l'inserimento dei dati.

Esso rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell'organo di revisione, che resta il principale responsabile dell'adempimento e che quindi può adottarlo secondo le esigenze del caso.

A corredo del documento viene anche fornita una **check list** quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.

LINK:

[Per accedere al comunicato e consultare il testo del documento clicca qui.](#)

7) AGENZIA DELLE ENTRATE - TUTTI I SERVIZI DISPONIBILI

Le modalità di accesso all'offerta di assistenza messe a disposizione dall'Agenzia sono così articolate:

- **e-mail o PEC,**
- **canale telematico,**
- **canale telefonico,**
- **contatto diretto allo sportello.**

In un opuscolo consultabile online – da titolo **I servizi "agili" dell'Agenzia delle entrate** - sono raccolti e ordinati nel modo più fruibile, tutti i servizi oggi disponibili da remoto. Da quelli via email e Pec a quelli accessibili tramite telefono, passando, ovviamente, per tutte le possibilità di dialogo on line utilizzando i servizi telematici, con e senza registrazione.

LINK:

[Per consultare i servizi "agili dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere gli indirizzi e-mail, PEC e i recapiti telefonici degli Ufficio dell'Agenzia delle entrate di tutta Italia clicca qui.](#)

8) ICE - PRESENTATO IL XXXVI RAPPORTO SUL COMMERCIO ESTERO

E' stata presentata a Napoli, il 6 settembre 2022, presso il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, la **XXXVI edizione del Rapporto ICE 2021-2022 sul commercio estero "L'Italia nell'economia internazionale"**.

Dal rapporto si rileva che **le esportazioni italiane sono cresciute del 18,2% nel 2021 rispetto al 2020 e del 22,4% nel primo semestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**.

Crescita notevole nelle esportazione nei primi mesi del 2022 si registra nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande (+18,8 %), nel settore dei metalli ma anche prodotti chimici.

Il conflitto seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, evidenzia il Rapporto, "*sta esasperando le spinte inflattive e sta generando ulteriori tensioni nelle catene globali del valore, particolarmente per le produzioni energivore*".

LINK:

[Per consultare il testo del rapporto clicca qui.](#)

9) E-FATTURE 2023 - NUOVO LIMITE PER IL DIFFERIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Con il 30 settembre 2022 scade il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno 2022.

Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per il primo e secondo trimestre dell'anno sia non superiore a 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Ricordiamo che **a decorrere dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023**, cambierà la soglia per differire il versamento: per effetto del decreto Semplificazioni, **l'importo di riferimento è elevato da 250 a 5.000 euro.**

10) NOMINA RAPPRESENTANTE FISCALE - LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con **Risposta a interpello n 442 del 2 settembre 2022**, L'Agenzia delle Entrate chiarisce, innanzitutto, i **mezzi ufficiali attraverso i quali può avvenire la nomina del rappresentante fiscale** (atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate, atto autenticato da un notaio estero aderente alla Convenzione dell'Aja e munito di "Apostille", oppure legalizzato dal console italiano all'estero).

Dunque, la nomina del rappresentante fiscale in Italia di una ditta estera può avvenire **anche tramite una lettera in carta semplice**. Tale lettera:

- a) deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante;
- b) deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'Ufficio, dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano.

Per comprovare i poteri del firmatario, la società estera deve esibire la certificazione del Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i loro documenti di identità.

A sua volta, l'Ufficio - esperiti i necessari controlli - provvedere all'annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all'interessato idonea documentazione attestante l'avvenuta annotazione nel registro Mod. VI (cfr. risoluzione n. 3/E del R.M. 29 gennaio 1998).

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 442/2022 clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... DAL 17 AL 19 OTTOBRE SI TERRA' A ROMA IL DIGITAL ITALY SUMMIT 2022 !

Dal 17 al 19 Ottobre si terrà a Roma, completamente in presenza, la settima edizione del "DIGITAL ITALY SUMMIT 2022", che si è affermato nel corso degli anni come il più autorevole Forum in cui Imprese, Governo, Pubblica Amministrazione, Università e Centri di Ricerca si confrontano sulle strategie per accelerare i processi di innovazione del nostro Paese.

Turbolenze geopolitiche, inflazione, crisi energetica, carenza delle materie prime e dei componenti impongono oggi alle nostre classi dirigenti scelte decise per evitare di ricadere nel tunnel della recessione.

Come tema del Summit è stato scelto **"IL VERDE, IL BLU e il PNRR"** richiamando il titolo del libro del prof. Luciano Floridi che è alla radice delle riflessioni di questi anni.

Per la stessa ragione **la struttura dell'evento e del Rapporto Annuale sarà articolata sulla struttura in missioni in cui è articolato il PNRR.**

Sarà l'occasione di verificare lo stato di avanzamento degli investimenti in digitale non soltanto relativi alla Missione 1, ma anche quelli - molto rilevanti - incorporati nelle altre 5 Missioni.

Il "**DIGITAL ITALY SUMMIT 2022**" si presenta quindi come un vero e proprio "Summit dei Summit", strutturato in sei aree tematiche:

- La "**Sessione di Apertura**";
- Il "**Cybersecurity Summit**";
- Il "**Blue & Green Transition Summit**";
- Il "**CIO Panel**";
- Il "**PA Summit**";
- Il "**The Innovation and Telco Summit**".

In occasione del **DIGITAL ITALY SUMMIT 2022 The Innovation Group** invita quindi i Leader del mondo digitale a un momento comune di riflessione e di confronto sulle prospettive del nostro mercato, sull'impatto che innovazioni tecnologiche e investimenti del PNRR potranno avere sulla "twin transformation" del Paese e sul ruolo propulsivo che l'industria ICT si propone di giocare in questo contesto.

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'evento clicca qui.](#)

LINK:

[Per procedere alla registrazione GRATUITA clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 10 Settembre 2022)

1) Legge 3 agosto 2022, n. 129: Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Legge 31 agosto 2022, n. 130: Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 10 giugno 2022: Documento programmatico generale per la redazione del Piano di settore delle piante officinali, in applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75. (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 31 maggio 2022: Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica. (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 12 maggio 2022: Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Decreto 30 giugno 2022: Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione. (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'interno - Decreto 25 agosto 2022: Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. (Gazzetta Ufficiale n. 210 dell' 8 settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 20 luglio 2022: Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica. (Gazzetta Ufficiale n. 210 dell' 8 settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 9 giugno 2022: Definizione dei criteri e delle procedure per la designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti cooperativi. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 26 luglio 2022: Avvio del nuovo Registro pubblico delle opposizioni. (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)